



COMUNE DI ALVIGNANO

Provincia di Caserta

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 05-04-2023

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNUALITÀ 2023 E DETERMINAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE RATE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **19:21**, nella sala delle adunanze, nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 01/04/2023 Prot. 3567, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Avv. Esposito Antonello.

Dei consiglieri comunali sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTE / ASSENTE
Angelo Di Costanzo	Presente
Santino Altieri	Presente
Pietro Civitillo	Presente
Antonino Ponticorvo	Presente
Gennaro Di Meo	Presente
Antonello Esposito	Presente
Luisa De Matteo	Presente
Daniele Ianniello	Presente
Lucio Di Lillo	Assente
Antonetta De Marco	Presente
Pasquale La Vecchia	Presente
Antonio Mongillo	Presente
Enza De Rita	Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Di Caprio

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI ALVIGNANO

Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 31-03-2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
ANNUALITÀ 2023 E DETERMINAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI
E SCADENZE RATE. PROVVEDIMENTI.**

PARERI

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica, esprime parere
Favorevole

Alvignao, 31-03-2023

Il Responsabile del servizio interessato
ANTONIO LA VECCHIA

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la Regolarità Contabile, esprime parere
Favorevole

Alvignano, 31-03-2023

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Di Matteo

IL SINDACO

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)...*"
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui [all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, aggiornato ai sensi del D. lgs. 116/2020 e della L. 30 dicembre 2021 n. 234 - approvato nell'odierna seduta di Consiglio Comunale - punto 6 dell' O.d.G.;

VISTA la carta della qualità del servizio di gestione, fatturazione e rapporti con gli utenti relativamente al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09/03/2023;

VISTI altresì,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*" (lett. f);
 - o "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h);
 - o "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*";

DATO ATTO CHE:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alvignano, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato "Ente d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti - EDA Caserta";
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Caserta per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Caserta è istituito l'EDA Caserta, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):
 - o con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
 - o con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
 - o con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;
 - o con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione; l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito *“ETC”*) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
 - o con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
 - o con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE all'ETC (Ente Territorialmente Competente) sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF *“grezzo”* da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;

3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell' *Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della *"proposta tariffaria"* (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della *"proposta tariffaria"* corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle *"pertinenti determinazioni"* (cioè dall'approvazione in sede locale).

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;
- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:"*
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025";
 - b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";
- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n.01 del 28.01.2022 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

DATO ATTO CHE l'EDA Caserta, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- PEC del 07.02.2022, con la quale il soggetto gestore della raccolta dei Rifiuti Urbani, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - b) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - c) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- PEC del 12.04.2022, con la quale il Comune di ALVIGNANO, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - d) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - e) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
 - f) la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

CONSIDERATO CHE l'Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR-2 rifiuti per il quadriennio 2022/2025 - Deliberazione ARERA n. 363/2021, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 104 Comuni della Provincia di Caserta e presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022/2025 - P.E.F.:

- nota prot. n. 2454/2021 del 19.11.2021 - Richiesta dati economici annualità 2022/2025 - inviata a tutti i 104 Comuni dell'ATO Caserta;
- note prot. dal n. 2462/2021 al 2480/2021 del 22.11.2021 - Richiesta dati economici annualità 2022/2025 - inviata ai gestori dei servizi;
- note prot. dal n. 2483/2021 al 2497/2021 del 24.11.2021 - Richiesta dati economici annualità 2022/2025 - inviata ai gestori dei servizi;

PRESO quindi atto che con la determinazione r.g. n. 42 del 14/04/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4054 in data 14/04/2022 in uno con il PEF di riferimento, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato "Ente d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti - EDA Caserta", quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione:

- ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per la determinazione della tariffa del Comune di Alvignano nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021;
- ha stabilito che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2023 del Comune di Alvignano è pari ad € 655.848,00 di cui € 478.032,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 177.816,00 relativa alla componente di costi fissi;
- ha dato atto che nel PEF 2023 sono stati inseriti costi previsionali *CQexptf,a* per un importo pari ad € 11.000,00; tali costi di natura previsionale sono stati inseriti per l'adeguamento del Comune di Alvignano agli standard di qualità migliorativi, ai sensi della Deliberazione ARERA 15/2022;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 35 del 27/03/2023, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato deliberato di presentare al Consiglio Comunale il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) ANNUALITA' 2023-2025;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2022/2024;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2022 con la quale, per tutto quanto nelle premesse della stessa, è stato stabilito:

- 1) DI PRENDERE ATTO che l'Ente d'Ambito di Caserta, con determina n. 42 del 14/04/2022 avente ad oggetto: ***"APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2022-2025 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 363/2021/R/RIF). - VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI ALVIGNANO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC)"*** ha provveduto alla validazione del Piano economico finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa del Comune di Alvignano, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021;
- 2) DI APPROVARE consequenzialmente il PEF 2022/2025;
- 3) DI DARE ATTO, pertanto, che come si evince dal PEF 2022/2025: *il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2023 del Comune di Alvignano è pari ad € 655.848,00 di cui € 478.032,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 177.816,00 relativa alla componente di costi fissi;*

ATTESA LA NECESSITA' di provvedere con il presente atto all'approvazione delle tariffe TARI anno 2023 e alla determinazione delle relative scadenze di pagamento;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento TARI, il quale testualmente recita:

1. L'Amministrazione Comunale riconosce una riduzione a ***tutti i contribuenti del comune di Alvignano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio. Per le modalità attuative di adesione e pratica del compostaggio domestico si rinvia all'apposito regolamento approvato dal Comune di Alvignano con Delibera di C.C. n. 15 del 29.09.2020, come modificato e integrato con Delibere C.C. n. 26 del 30.11.2020 e n. 3 del 17.03.2021.***
2. ***Eventuali ulteriori riduzioni possono essere stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale con cui si approva il PEF annuale e relative tariffe.***

VISTO, nello specifico, l'articolo 5 del vigente regolamento comunale disciplinante il compostaggio domestico il quale specifica che la riduzione tariffaria viene stabilita annualmente dal Consiglio Comunale attraverso la delibera di approvazione delle tariffe;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il Delibera di C.C. N. 14 del 05-04-2023

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

VISTI inoltre:

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTI:

- o il D.Lgs. n. 267/2000;
- o il D.Lgs. n. 118/2011
- o lo Statuto Comunale;
- o il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE DI DELIBERARE

DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-25, annualità 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2022;

DI APPROVARE, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE in € 614.067,36 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) annualità 2023;

DI DARE ATTO CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI CONFERMARE per l'anno 2023 la riduzione a tutti i contribuenti del comune di Alvignano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e che hanno sottoscritto con l'Ente apposita convenzione entro il 31/10/2022;

DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, nel 20% la misura della riduzione da applicare per l'anno 2023;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:

- 31/05/2023 - 1° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto o, alternativamente, l'intero importo;
- 31/07/2023 - 2° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 30/09/2023 - 3° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 15/12/2023 - 4° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sull'argomento relaziona il Sindaco che rappresenta come, in effetti, il PEF sia già stato approvato lo scorso anno, trattandosi appunto del Piano 2022/2023.

Si è prevista la conferma della riduzione nella misura del 20% per la pratica del compostaggio domestico e, infine, sono state fissate le scadenze dei pagamenti per l'annualità 2023.

Non essendoci interventi, il Presidente invita il civico consesso a deliberare sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e visti i pareri resi sulla medesima;

con votazione resa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-25, annualità 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2022;

DI APPROVARE, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI QUANTIFICARE in € 614.067,36 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) annualità 2023;

DI DARE ATTO CHE l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI CONFERMARE per l'anno 2023 la riduzione a tutti i contribuenti del comune di Alvignano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARI utenze domestiche, che effettuano il compostaggio domestico e che hanno sottoscritto con l'Ente apposita convenzione entro il 31/10/2022;

DI STABILIRE, ai sensi dell'articolo 5 del vigente regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, nel 20% la misura della riduzione da applicare per l'anno 2023;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:

- 31/05/2023 - 1° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto o, alternativamente, l'intero importo;
- 31/07/2023 - 2° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 30/09/2023 - 3° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;
- 15/12/2023 - 4° rata - nella misura del 25% di quanto dovuto;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

poi, con separata votazione, resa anch'essa in forma palese per alzata di mano e all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Non essendoci ulteriori argomenti in trattazione, alle ore 19,40 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Esposito Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Di Caprio Rosalia

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

Alvignano, 07-04-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

VALENTINO CARMINE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 07-04-2023

Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Di Caprio Rosalia

Concessionario PubbliAlifana S.r.l. - RUOLO TARI 2023 - Comune di Alvignano

Comune di Alvignano Prot. arrivo N°0003530 del 31-03-2023

Categoria /Sub Scaglioni	Numero Utenze	MQ di Base	Importo Lordo	Importo Riduzione	Importo Netto	Importo Fisso	Importo Variab.	Addiz. ECA	Addiz. Prov.	Totale
01	6	1.570,00	4.399,93	0,00	4.399,93	1022,8550	3377,0700	0,00	220,00	4.619,92
010	28	1.925,00	9.760,33	0,00	9.760,33	2357,9325	7402,3950	0,00	488,02	10.248,34
011	9	898,00	4.361,05	0,00	4.361,05	1532,8860	2828,1612	0,00	218,05	4.579,10
012	26	1.297,00	5.460,76	0,00	5.460,76	1825,2681	3635,4910	0,00	273,04	5.733,80
013	14	1.218,00	4.781,62	0,00	4.781,62	1444,3044	3337,3200	0,00	239,08	5.020,71
014	8	1.458,00	6.518,57	0,00	6.518,57	1329,8418	5188,7304	0,00	325,93	6.844,50
015	24	2.877,00	15.259,03	0,00	15.259,03	5473,2048	9785,8278	0,00	762,95	16.021,98
016	11	2.581,00	41.017,51	0,00	41.017,51	9315,8614	31701,6487	0,00	2.050,88	43.068,39
017	10	1.029,00	12.334,62	0,00	12.334,62	2936,4573	9398,1657	0,00	616,73	12.951,35
018	10	1.312,00	15.116,86	0,00	15.116,86	4786,8320	10330,0320	0,00	755,84	15.872,71
019	1	60,00	534,29	0,00	534,29	156,3660	377,9280	0,00	26,71	561,01
02	3	53,00	239,41	0,00	239,41	76,6592	162,7471	0,00	11,97	251,38
020	4	167,00	2.121,87	0,00	2.121,87	544,0192	1577,8494	0,00	106,09	2.227,96
04	5	825,00	2.613,11	0,00	2.613,11	838,5300	1774,5750	0,00	130,66	2.743,76
06	2	304,00	1.641,60	0,00	1.641,60	392,1600	1249,4400	0,00	82,08	1.723,68
08	68	4.012,00	17.719,40	0,00	17.719,40	4704,8724	13014,5268	0,00	885,97	18.605,37
09	3	468,00	2.373,93	0,00	2.373,93	914,7528	1459,1772	0,00	118,70	2.492,63
1	1842	262.994,00	509.591,40	41.777,93	467.813,47	138160,5381	371430,8371	0,00	23.390,67	491.204,14
Totali:	2074	285.048,00	655.845,29	41.777,93	614.067,36	177813,3410	478031,9224	0,00	30.703,37	644.770,72
Totale N. Bollette:		1860	Totale Ruolo:		644.770,72 €		Totale Spese Postali:		4.092,00 €	Arr.to 6,28
Totale Ruolo Complessivo:										648.869,00 €

Simulatore Tariffe TARI Utenze Non Domestiche - Alvignano 2023

Codice	Descrizione	Numero	Sup	Coefficiente	Tariffa MQ	Coefficiente Variabile KB	Quota Fissa Media	Quota Var. Per Famiglia	Quota Variabile	Tariffa Media
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1570	0,5	0,6515	6,83			2,1510	
2	Campeggi, distributori carburanti	3	53	1,11	1,4464	9,75			3,0707	
3	Stabilimenti balneari	0	0	0,75	0,9773	9,96			3,1368	
4	Esposizioni, autosaloni	5	825	0,78	1,0164	6,83			2,1510	
5	Alberghi con ristorante	0	0	2	2,6061	13,64			4,2958	
6	Alberghi senza ristorante	2	304	0,99	1,2900	13,05			4,1100	
7	Case di cura e riposo	0	0	1,8	2,3455	15,81			4,9792	
8	Uffici, agenzie, studi professionali	68	4012	0,9	1,1727	10,3			3,2439	
9	Banche ed istituti di credito	3	468	1,5	1,9546	9,9			3,1179	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	28	1925	0,94	1,2249	12,21			3,8454	
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9	898	1,31	1,7070	10			3,1494	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	26	1297	1,08	1,4073	8,9			2,8030	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	14	1218	0,91	1,1858	8,7			2,7400	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	8	1458	0,7	0,9121	11,3			3,5588	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	24	2877	1,46	1,9024	10,8			3,4014	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11	2581	2,77	3,6094	39			12,2827	
17	Bar, caffè, pasticceria	10	1029	2,19	2,8537	29			9,1333	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	1312	2,8	3,6485	25			7,8735	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	60	2	2,6061	20			6,2988	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4	167	2,5	3,2576	30			9,4482	
21	Discoteche, night club	0	0	1,75	2,2803	23,15			7,2909	

Simulatore Tariffe TARI Utenze Domestiche - Alvignano 2023

Codice	Descrizione	Numero	Sup	Coefficiente	Tariffa MQ	Coefficiente Variabile KB	Quota Fissa Media	Quota Variabile Per Famiglia	Quota Variabile Per Persona	Tariffa Media
1	Famiglie di 1 componente	466	61347	0,75	0,4419	1,3	58,3313	157,7454	157,7454	216,0767
2	Famiglie di 2 componenti	606	89973	0,87	0,5126	1,72	75,8661	208,7092	104,3546	284,5753
3	Famiglie di 3 componenti	313	48978	0,95	0,5597	2,05	87,3202	248,7523	82,9174	336,0725
4	Famiglie di 4 componenti	276	41282	1,03	0,6069	1,915	91,0322	232,3710	58,0928	323,4032
5	Famiglie di 5 componenti	82	13410	1,1	0,6481	1,95	106,2926	236,6180	47,3236	342,9107
6	Famiglie di 6 o più componenti	46	8004	0,8	0,4714	1,8	82,0174	218,4166	36,4028	300,4340
7	Non residenti	0	0	0,8	0,0000	1,9	,0000	,0000	,0000	,0000